

TITOLO XV COLLEGIO DOCENTI

ART. 1 - CONVOCAZIONE, VALIDITÀ E ORDINE DEL GIORNO

Il Collegio Docenti è convocato, con un preavviso di almeno cinque giorni precedenti a quello della seduta, dal Dirigente Scolastico che lo presiede; si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce in via ordinaria secondo il calendario proposto dal Dirigente, nel rispetto del monte ore previsto dalla normativa vigente e in relazione alle scadenze indicate dal Ministero.

Nell'avviso di convocazione, oltre all'ordine del giorno, che deve sempre prevedere la voce "Varie ed eventuali", va sempre indicata la durata massima della seduta. Esaurito il tempo previsto in sede di convocazione, su proposta del D.S. o del Collegio, la seduta può essere protratta per completare i punti all'o.d.g. o essere aggiornata a data da concordare.

Contestualmente alla convocazione del Collegio, l'Ufficio di Dirigenza, salvo casi eccezionali, rende disponibile il materiale informativo di riferimento: circolari, dispositivi di legge, proposte di delibere predisposte dal Dirigente, dai collaboratori, dalle commissioni in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

Eventuali proposte o documenti integrativi da parte degli altri membri del Collegio possono essere presentati anche prima della seduta, ma entro due giorni dalla data della seduta stessa. Il Collegio, anche su richiesta di un solo componente, può deliberare l'inserimento di uno o più punti all'o.d.g. per la seduta successiva.

Ogni componente del Collegio può, in ogni momento della seduta, richiedere la verifica del numero legale.

La trattazione dei punti all'o.d.g. avviene secondo l'ordine prestabilito nell'avviso di convocazione. In caso di necessità il Dirigente Scolastico può mutare tale ordine, comunicandone i motivi al Collegio prima dell'inizio dei lavori.

All'inizio dei lavori, ogni docente, tramite mozione, può chiedere che venga votato, fornendone adeguata motivazione, un diverso ordine di trattazione degli argomenti.

L'ordine del giorno comunicato all'atto della convocazione della riunione può essere integrato o modificato entro i due giorni che precedono l'inizio della seduta. Le integrazioni e le modifiche, che saranno rese note con le medesime modalità previste per la convocazione, sono disposte dal Dirigente Scolastico.

Le "Varie ed eventuali" possono essere oggetto di discussione, ma non di votazione. Gli argomenti possono essere proposti da un qualsiasi membro del Collegio. La discussione di tali argomenti non può andare oltre i termini di tempo prefissati, a meno che il Collegio decida diversamente.

ART. 2 - CONVOCAZIONE STRAORDINARIA

Il Dirigente, per sopravvenute urgenti esigenze, può convocare il Collegio in un tempo inferiore ai cinque giorni. Dovrà comunque assicurarsi che tutti gli aventi diritto, nessuno escluso, abbiano ricevuto notifica della convocazione e abbiano preso visione del materiale di accompagnamento.

Il Collegio può auto convocarsi straordinariamente quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; in questo caso essa è recepita dalla Dirigenza che convoca entro 10 giorni il Collegio con l'o.d.g. richiesto.

L'ordine del giorno delle sedute straordinarie contiene esclusivamente i punti inclusi dal Dirigente Scolastico o dal gruppo di docenti che ha richiesto la convocazione, senza la possibilità di inserzione di altri punti; può prescindere dalla fissazione dei limiti orari (vedi art.1) e dall'approvazione del verbale precedente; non contiene le "Varie ed eventuali".

ART. 3 - DIPARTIMENTI E COMMISSIONI

Il Collegio Docenti si articola in dipartimenti orizzontali: dipartimento della Scuola dell'Infanzia, dipartimento della Scuola Primaria, dipartimento della Scuola Secondaria.

Ciascun dipartimento ha funzione preparatoria e istruttoria alle deliberazioni conclusive di esclusiva competenza del Collegio.

Il Collegio Docenti si articola in dipartimenti verticali, ovvero dipartimenti per Area disciplinare : Area dei linguaggi (Italiano, Lingue straniere, Musica, Arte e Immagine, Educazione fisica), Area Matematico - scientifico - tecnologica (Matematica, Scienze, Tecnologia), Area storico - geografico - sociale (Storia, Geografia, Religione).

Il Collegio Docenti può articolarsi anche per raggruppamenti di discipline caratterizzate a comuni esigenze contingenti. I gruppi di lavoro hanno funzione preparatoria e istruttoria alle deliberazioni del Collegio, di competenza esclusiva dello stesso. I dipartimenti sono convocati in base agli argomenti all'ordine del giorno.

I dipartimenti verticali e orizzontali sono aperti alla partecipazione di tutti i docenti interessati e pertanto devono essere comunicate tempestivamente le date degli incontri e i relativi ordini del giorno. Saranno stesi dei report per le proposte da sottoporre a delibera del Collegio Docenti.

Il Collegio Docenti può articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro ai quali sono affidati, in via permanente o temporanea, compiti istruttori e di analisi preliminare degli aspetti che sono tenuti ad esaminare. Tali commissioni o gruppi di lavoro, definiti nel Funzionigramma di Istituto, hanno soltanto funzione preparatoria delle deliberazioni conclusive di esclusiva competenza del Collegio Docenti.

Le riunioni delle commissioni sono aperte alla partecipazione di tutti i docenti interessati; devono pertanto essere comunicate tempestivamente le date degli incontri e i relativi ordini del giorno.

Le Commissioni hanno cura di rendere disponibile un report del loro operato; per le proposte da sottoporre a delibera del Collegio Docenti si attengono a quanto espresso dall'art. 1.c.

ART. 4 - DIBATTITO COLLEGIALE

La disciplina della discussione e l'osservanza di questo Regolamento sono compiti del Dirigente Scolastico. È facoltà di qualsiasi componente richiederne il rispetto qualora lo ritenga necessario.

Su ogni punto all'ordine del giorno, o su ogni suddivisione interna dei punti stessi qualora risulti espressamente, ciascun componente del Collegio Docenti, senza eccezione, ha a disposizione un tempo complessivamente non superiore a cinque minuti per intervenire. Si può prescindere da questo limite di tempo solo nei seguenti quattro casi:

- 1) quando il Dirigente scolastico debba portare a conoscenza del Collegio Docenti elementi, giuridici o di fatto, indispensabili al regolare proseguimento della seduta;
- 2) quando un qualsiasi componente del Collegio Docenti chieda di prendere la parola per fatto personale;
- 3) quando un qualsiasi componente del Collegio Docenti debba presentare e illustrare una proposta, sia orale che scritta, secondo le modalità indicate dal successivo comma;
- 4) quando si debba richiedere il rispetto del Regolamento.

L'ordine degli interventi segue l'ordine delle iscrizioni a parlare, di cui prende nota il Dirigente Scolastico, o un collaboratore espressamente incaricato.

All'inizio, nel corso e al termine della discussione di ogni singolo punto all'ordine del giorno, ogni componente del Collegio Docenti può presentare proposte o mozioni, sia di carattere procedurale (mozioni d'ordine) sia concernenti la sostanza degli argomenti in discussione (deliberative). Le proposte e mozioni possono essere orali (e in tal caso si intende che devono essere particolarmente brevi e chiare) o scritte. Le mozioni d'ordine vanno poste in votazione immediatamente; le proposte o mozioni di carattere deliberativo, in qualunque momento siano state presentate, vanno poste in votazione al termine della discussione dell'argomento in oggetto. Il presentatore - o uno solo dei presentatori, se si tratta di proposta concordemente avanzata da più persone - ha diritto ad un breve intervento illustrativo (che deve vertere esclusivamente sulla sostanza della proposta) di durata non superiore ai dieci minuti.

Le proposte o mozioni di carattere deliberativo vengono discusse nell'ambito ordinario del dibattito sull'argomento in discussione; se vengono presentate al termine dello stesso (comunque prima che il Dirigente Scolastico abbia dichiarato chiuso il relativo punto all'ordine del giorno), possono dare luogo ad un ulteriore dibattito, regolamentato secondo la norma dei punti precedenti.

Per consentire approfondimenti e scambi di idee tra docenti su un argomento di cui è in atto la discussione, i lavori del Collegio possono essere sospesi per un massimo di quindici minuti: tale richiesta va approvata a maggioranza del Collegio. Sono ammesse, nella stessa seduta, complessivamente non più di due sospensioni con il limite di una sola per argomento. Nell'approvazione della richiesta di sospensione non sono ammessi interventi né a favore né contrari, nemmeno da parte del Dirigente Scolastico.

ART. 5 - MODALITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Al termine della discussione di ciascun argomento sul quale il Collegio è tenuto a deliberare, il Presidente elenca, esponendole con precisione, le proposte da votare. Ove siano presenti emendamenti, la relativa votazione deve precedere quella delle proposte integrali a cui si riferiscono.

Eventuali altre proposte sul medesimo punto in discussione presentate da uno o più docenti devono essere votate in alternativa come proposte contrapposte.

Di norma le votazioni avvengono per alzata di mano nella seguente successione: contrari, astenuti, favorevoli. Si ricorre alla votazione segreta quando è prevista dalla normativa, e comunque tutte le volte in cui si tratti di singole persone o di casi personali.

Qualora si verificano circostanze che rendano inaffidabile il risultato di una votazione per alzata di mano, su decisione del Dirigente Scolastico, o su richiesta di un decimo dei membri del Collegio, si procede alla votazione per appello nominale.

La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova, con la richiesta dei contrari e degli astenuti. Ogni membro del Collegio, o prima o dopo la votazione, può fare una breve dichiarazione di voto (o dei motivi dell'astensione), che in ogni caso non è obbligatoria.

Nelle votazioni di ordinaria amministrazione (approvazione del verbale, adozione dei libri di testo), e comunque in qualsiasi votazione che abbia dato visivamente un risultato così evidente a favore o contro una proposta da rendere inutile il conteggio esatto del voto di maggioranza, il Dirigente scolastico può ricorrere ad una procedura semplificata, consistente nel verificare e far riportare a verbale solo il numero degli astenuti, e, in caso di maggioranza favorevole, dei contrari, in caso di maggioranza contraria, dei favorevoli. In tali casi il verbale riporterà la dicitura «proposta approvata - o respinta - a larga maggioranza, con ___ favorevoli (o contrari) e ___ astenuti».

Il D.S. può espressamente riservarsi di verificare gli eventuali profili di illegittimità delle proposte approvate dal Collegio prima della loro esecuzione.

ART. 6 - VERBALIZZAZIONE

Il processo verbale della seduta viene messo a disposizione entro 10 giorni dalla data della seduta e comunque almeno 5 giorni prima della seduta successiva, in allegato alla convocazione.

Relativamente ad eventuali dichiarazioni di voto, il dichiarante ha la facoltà di produrre il testo della sua dichiarazione oppure di dettarlo direttamente al segretario (auto verbalizzazione).

In relazione all'approvazione del verbale è concessa la parola solo per proporre rettifiche o chiarimenti. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso in alcun modo ridiscutere del merito dell'argomento.

I docenti che desiderano che la propria dichiarazione venga messa a verbale, forniranno seduta stante il testo dell'intervento.